

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 20 dicembre 1998.**

Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Dini, Melandri, Montecchi, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 dicembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BALOCCHI ed altri: « Nuove norme in materia di rimborso delle spese elettorali e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici » (5535);

ACIERNO ed altri: « Abrogazione dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in materia di retribuzione minima imponibile nel settore edile » (5536);

PICCOLO ed altri: « Abrogazione dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in materia di retribuzione minima imponibile nel settore edile » (5537).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.**

Con lettera in data 18 dicembre 1998, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge

12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di un'ordinanza emessa in data 3 dicembre 1998 dal ministro dei trasporti e della navigazione — su delega del Presidente del Consiglio dei ministri — nei confronti dell'Ente nazionale energia elettrica (ENEL) per lo sciopero proclamato dall'organizzazione sindacale RdB ENERGIA-CUB dal 9 al 21 dicembre 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presidente della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, con lettera in data 20 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, la relazione semestrale sullo stato delle riforme previste dalla legge medesima, approvata dalla Commissione il 20 dicembre 1998 (doc. XVI-bis n. 4).

Detto documento è stampato e distribuito.

**Trasmissione
dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 8 ottobre 1998, ha comunicato, ai

sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante: « Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale », che intende autorizzare l'erogazione di un contributo a favore del centro studi difesa civile per la ricerca su « ONG e creazione di dialogo a livello di comunità nelle situazioni di crisi ».

Tale comunicazione è deferita alla III Commissione (Esteri).

Trasmissione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 200939 (*alla IV Commissione*);

n. 197680, 202936 e 205224 (*alla VII Commissione*);

n. 197936, 201308 e 201729 (*alla IX Commissione*).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 1998, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

decreto 27 novembre 1998 del ministro dell'interno (*alla I Commissione*);

decreti nn. 1673, 1674 e 1675 del 24 novembre 1998 del ministro degli affari esteri (*alla III Commissione*);

decreti 5 novembre e 1° dicembre 1998 del ministro dell'ambiente (*alla VIII Commissione*).

Trasmissione di risoluzioni dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Il vice Segretario generale dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord ha trasmesso il testo di otto risoluzioni approvate nella seduta plenaria della 44^a sessione annuale tenutasi ad Edimburgo il 13 novembre 1998.

Sicurezza in Europa Sud-Orientale (doc. XII-*bis* n. 63).

Cooperazione civile-militare nel contesto delle operazioni di supporto della pace (doc. XII-*bis* n. 64).

Il nuovo concetto strategico dell'Alleanza (doc. XII-*bis* n. 65).

La NATO e gli Stati del Baltico (doc. XII-*bis* n. 66).

L'economia russa (doc. XII-*bis* n. 67).

Ripensare la sicurezza euro-atlantica: verso il vertice di Washington (doc. XII-*bis* n. 68).

La proliferazione delle armi nucleari (doc. XII-*bis* n. 69).

Sicurezza nucleare (doc. XII-*bis* n. 70).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissione III (doc. XII-*bis*, nn. 63, 67, 69 e 70);

Commissioni riunite III e IV (doc. XII-bis nn. 64, 65, 66 e 68);

nonché, per il parere, alla XIV Commissione.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere all'acquisizione di tabulati telefonici.

Con lettera pervenuta in data 18 dicembre 1998, il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma ha trasmesso alla Camera — ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione — una domanda di autorizzazione a procedere all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Maretta SCOCA (nella sua qualità di persona offesa nel proc. pen. n. 98/793620 R.G.N.R.).

La suddetta domanda, congiuntamente con i relativi atti processuali, sarà trasmessa alla Giunta per le autorizzazioni. Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV n. 16).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 12 dicembre 1998, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presi-

dente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Antignano (Asti), Cede-golo (Brescia), Carolei (Cosenza) e Consiglio provinciale di Verona.

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 gennaio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3119 — AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI, NONCHÈ DI ALLOGGI PER IL PERSONALE (APPROVATO DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO) (5116)

(A.C. 5116 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, di cui lire 18 miliardi nell'anno 1998, 20,5 miliardi nell'anno 1999, 23 miliardi negli anni dal 2000 al 2003, e 19,5 miliardi nell'anno 2004, per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria e la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari e ad alloggi per il personale, nonché per tutte le spese amministrative connesse a tali interventi.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri ogni anno, dal 1998 al 2004, saranno specificati gli interventi previsti per il rispettivo esercizio finanziario, con la relativa spesa. Lo schema di decreto sarà sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo

1. 1. Cavaliere.

Al comma 1, sopprimere le parole: 18 miliardi nell'anno 1998.

1. 3. Cavaliere.

Al comma 1, sostituire le parole da: 23 miliardi sino a: nell'anno 2004 con le seguenti: 9 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 200, 2001.

1. 2. Cavaliere.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministero degli affari esteri aggiungere le seguenti: da emanarsi entro il 30 aprile.

1. 4. Cavaliere.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dal 1998 al 2004 con le seguenti: dal 1999 al 2001.

1. 5. Cavaliere.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'acquisto, la ristrutturazione, il restauro di immobili adibiti o da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche o consolari sono soggette a gara pubblica.

1. 01. Cavaliere.

(A.C. 5116 - sezione 2)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 2.**

1. Ai fini della predisposizione tecnico-funzionale degli interventi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione degli affari esteri può avvalersi per ogni esercizio finanziario, anche contemporaneamente, della consulenza di professionisti esperti nel settore, in possesso dei necessari requisiti, fino ad un massimo di tre unità, anche al di fuori dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 2.**

Sopprimerlo.

2. 1. Cavaliere.

Al comma 2, sopprimere le parole: anche al di fuori dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri.

2. 2. Cavaliere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da scegliersi mediante il ricorso a gara pubblica.

2. 3. Cavaliere.**(A.C. 5116 - sezione 3)****ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 18 miliardi per l'anno 1998, lire 20,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 23 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 3.**

Sopprimerlo.

3. 1. Cavaliere.**EMENDAMENTO PRESENTATO AL TI-
TOLO DEL DISEGNO DI LEGGE**

Al titolo sostituire le parole: nonché di alloggi per il personale con le seguenti: di alloggi per il personale, nonché per tutte le spese amministrative connesse a tali interventi.

Tit. 1.1. Cavaliere.

(A.C. 5116 - sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

nell'ambito dell'esame del disegno di legge « Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale », già approvato dal Senato;

sottolineando l'importanza di una vera e propria programmazione degli interventi che si ritengono prioritari, al fine di adeguare le sedi diplomatiche e consolari alle nuove sfide internazionali;

ricordando inoltre l'importanza del recupero e della valorizzazione del patrimonio esistente, in particolare segnalando tra gli altri quello straordinario « bene culturale » che è il Palazzo delle istituzioni italiane di Tangeri;

impegna il Governo

a predisporre in tempi brevi un progetto finanziario, anche attraverso il concorso di soggetti privati, per il recupero della intera proprietà di Tangeri e dei vari edifici in cui si articola, in vista della sua trasformazione in « casa del Mediterraneo », punto di incontro e collaborazione euro-mediterranea sul piano economico e interculturale.

9/5116/1. Pezzoni, Zacchera, Calzavara, Leccese.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2987 — DELEGA AL GOVERNO IN
MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE POR-
TUALE MARITTIMO (APPROVATO DAL SENATO) (4925)*

(A.C. 4925 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze dei servizi espletati sia sui mezzi nazionali di trasporto marittimo sia su quelli adibiti alla pesca, nonchè dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in coerenza con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

2. I decreti legislativi saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, tutela della salute, formazione e prevenzione, il mantenimento delle condizioni previste dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, e garantire, in particolare, l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sia a bordo

delle navi che nei porti, ivi comprese le attività di manutenzione e riparazione, salve le specificazioni e integrazioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1, che in ogni caso non potranno comportare un abbassamento del livello di tutela previsto dalle predette disposizioni;

b) determinare, sempre nel contesto della normativa di prevenzione vigente, anche gli obblighi e le responsabilità specifiche in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi relativamente alla esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare a piombo, amianto, rumore ed agenti cancerogeni;

c) fissare i criteri relativi alle condizioni di igiene e di abitabilità degli alloggi degli equipaggi;

d) definire le forme organizzative di sicurezza e le forme di cooperazione degli equipaggi al processo prevenzionale;

e) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;

f) fissare, relativamente al personale marittimo, i criteri relativi ai periodi minimi di riposo e massimi di lavoro;

g) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

h) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi, nonchè del personale addetto alle attività nell'ambito del porto, tramite l'istituzione di corsi specifici di formazione, anche obbligatori;

i) prevedere i criteri per il rilascio di certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione del personale marittimo e del personale addetto alle attività nell'ambito del porto;

l) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, prevedere sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali saranno riservate alle infrazioni in materia di sicurezza del lavoro ed igiene in conformità del disposto e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 3), e lettera *b)*, numero 1), numero 2) e, limitatamente al primo periodo, numero 3) della legge 6 dicembre 1993, n. 499, ed al Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e tenendo conto della necessità di armonizzare la disciplina rispetto a quella prevista dal titolo IX del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le infrazioni che non rientrano nella previsione della predetta legge n. 499 del 1993, nelle parti sopra richiamate, e dunque che non attengono a violazioni di norme di sicurezza e di igiene, potranno essere previste sanzioni amministrative in ragione di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire duecento milioni. Ad integrazione delle sanzioni penali ed amministrative potranno essere previste misure interdittive quali la revoca da parte della autorità portuale di autorizzazioni o concessioni, limitatamente ai casi più gravi;

m) individuare nell'autorità portuale l'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative. Per quanto riguarda le prescrizioni in materia penale, indicare la competenza esclusivamente nell'organo di vigilanza previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Al fine di assicurare la coerenza degli interventi e di evitare sovrapposizioni, può essere individuato un organo di mero coordinamento

per le aree e i settori considerati nei decreti legislativi di cui al comma 1, nell'ambito delle competenze generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1998.

3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli schemi stessi. Decorso inutilmente il termine suindicato, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: ove più favorevoli alla sicurezza e alla salute dei lavoratori

1. 6. Gazzara.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e riparazione con le seguenti: riparazione e trasformazione.

1. 1. Michielon, Paolo Colombo, Roscia.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1. 7. Gazzara.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

*1. 2. Michielon, Paolo Colombo, Roscia.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

***1. 8.** Gazzara.

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

***1. 3.** Michielon, Paolo Colombo, Roscia.

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

***1. 9.** Gazzara.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: i criteri con le seguenti: le modalità.

1. 4. Michielon, Paolo Colombo, Roscia.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) indicare le eventuali direttive comunitarie recepite con l'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente comma.

1. 5. Michielon, Paolo Colombo, Roscia.

Al comma 2, lettera l), al primo, secondo e quarto periodo, sopprimere le parole: e penali

1. 10. Gazzara.

Al comma 2, lettera m), sopprimere il secondo periodo.

1. 11. Gazzara.

**DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO
(APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL
SENATO) (5267-BIS-B)**

TITOLO I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUI REDDITI E DI IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

(A. C. 5267 – sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78).

1. All'articolo 59, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « 31 marzo 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 1999 ». All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: « 31 dicembre 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 1999 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Premettere il seguente: 01. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. ”;

b) all'articolo 13, comma 2, concernente talune detrazioni di imposta, le parole: “di lire 70.000” sono sostituite dalle seguenti: “di lire 120.000”.

2. 3. Malavenda.

Premettere il seguente: 01. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della

base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. ”;

b) all’articolo 13, comma 2, concernente talune detrazioni di imposta, le parole: “di lire 70.000” sono sostituite dalle seguenti: “di lire 120.000”.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

2. 1. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L’autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l’efficacia prevista dall’articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l’atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all’ultimo comma dell’articolo 2479 e al secondo comma dell’articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all’articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall’attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l’anno, ed a 1.000 miliardi l’anno a partire dall’anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. L’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5266-bis-B), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dal-

l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previ-

denza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

(A. C. 5267 — sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

(*Incentivi per le imprese*).

1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione delle relative forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 8, sono soppressi:

a) il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

b) i contributi destinati alle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;

c) il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.

3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento della gestione di cui al comma 1 risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria la soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha effetto dall'anno 2000.

4. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17, le parole: « fino al 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2001 »;

b) al comma 18, le parole: « lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 1.400.000 fino al 31 dicembre 1999, lire 1.150.000 fino al 31 dicembre 2000, lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 2001 ».

5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che:

a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;

b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;

c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente;

e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;

f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;

g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;

h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.

7. L'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea.

8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro.

9. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. All'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1998 ».

10. Gli stanziamenti nell'ambito del bilancio dello Stato relativi alle amministrazioni ed agli enti pubblici beneficiari della soppressione dei contributi di cui al comma 1 sono ridotti in proporzione agli effetti derivanti dalla soppressione medesima.

11. I commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.

12. All'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « sui redditi » sono aggiunte le seguenti: « e la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro ».

13. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 1.419 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.410 miliardi per l'anno 2000, in lire 2.706 miliardi per l'anno 2001, in lire 1.464 mi-